

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N. 80213470588)

SMART CIG Z9339247F1

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n. 301, CAP 00175 (CF n. 80213470588) e la Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXXXXXX** (**XX**) via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXX** (CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per la fornitura della progettazione delle Unità Navali Ausiliarie per il Tirocinio di Manovra (di seguito "Unità TIRMA") per la Marina Militare Italiana, la fornitura di n. 4 Unità TIRMA, la fornitura e servizi di un *Integrated Logistic Support* (ILS) per le Unità TIRMA, la fornitura del Sistema di Supporto Logistico

Integrato (SSL) in esercizio *Temporary Support* (TS), l'erogazione di prestazioni e di forniture "a richiesta" a supporto del Programma TIRMA e la realizzazione di opere/attività infrastrutturali presso la Sede di LIVORNO (LI) - (Molo MEDICEO e Molo ELBA) a supporto delle Unità TIRMA, per l'importo complessivo di € xx.xxx.xxx,xx (Euro xxxxxx/xx)

- € xx.xxx.xxx,xx (Euro xxxxxxxxxxxx/xx) (IVA non imponibile) per i Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- € x.xxx.xxx,xx (Euro xxxxxxxxxxxx/xx) (oltre IVA pari a € xx.xxx,xx) per il Lotto n. 9.

L'anno duemilaventXXXX, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXXXX in ROMA (RM), in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi a me, Dott. XXXXX XXXXXXXX, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge del 16/02/1913, n. 89, come modificato dalla Legge del 28/11/2005, n. 246.

SONO COMPARSI

il Dott. XXXXXX XXXXXXX, Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione Difesa, giusta quanto risulta dal Decreto della Direzione degli Armamenti Navali n. X del XX/XX/XXXX registrato alla Corte dei Conti in data XX/XX/XXXX;

e per l'altra Parte, che nel corso del presente Contratto sarà denominata "Società", il Sig. XXXXXXXXXX XXX, nato a XXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX (CF n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX), in qualità di Legale Rappresentante della Società XXXXXXXXXX con Sede Legale in XXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX (CF n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX) come risulta dalla visura camerale in data XX/XX/XXXX o dalla procura con numero di repertorio XXXX rilasciata in data XX/XX/XXXX da XXXXXXXXXX.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa. Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del

presente Contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana (di seguito "MARISTAT" e/o "SMM", con il foglio prot. M_D MSTAT 0093651 del 12/11/2021 ha conferito mandato alla Direzione degli Armamenti Navali (di seguito "NAVARM" e/o "Stazione Appaltante") per l'acquisizione di n. 4 Unità TIRMA e del relativo supporto tecnico-logistico, allegando il Documento Tecnico Operativo, propedeutico all'elaborazione dei Documenti Tecnici di Fornitura delle Unità TIRMA e del relativo supporto logistico;
- il Comando Logistico della Marina Militare Italiana (di seguito "MARICOMLOG"), con il foglio prot. M_D RG22 MCOMLOG0007638 del 09/03/2022 ha prodotto la documentazione tecnica sugli adeguamenti infrastrutturali da eseguirsi presso il Molo MEDICEO e il Molo ELBA della Sede di LIVORNO (LI);
- MARISTAT, con foglio prot. M_D AD2D0C9 RG22 0067809 dell'11/07/2022 ha comunicato, a NAVARM, che la documentazione prodotta da

MARICOMLOG con il foglio prot. M_D RG22 MCOMLOG0007638 del 09/03/2022 sono da considerarsi quale capitolato tecnico di Gara per l'affidamento dei lavori infrastrutturali da eseguirsi presso il Molo MEDICEO e il Molo ELBA della Sede di LIVORNO (LI) con richiesta, alla Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) di voler garantire, alla collaterale NAVARM, il proprio ausilio per la costruzione dell'elemento organizzativo di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento;

- l'attività rientra nel programma di acquisizione pluriennale di A/R n. SMD 30/2021 approvato in data 29/12/2021 con Decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto registrato in data 07/02/2022 dall'Ufficio Centrale del Bilancio ed in data 15/02/2022 dalla Corte dei Conti;
- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 67 del 15/12/2022 del Sig. Direttore di NAVARM, è

stata esperita Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 208/2011 e dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante presentazione di offerte segrete, con prezzo posto a base della Gara, stabilito dall'Amministrazione Difesa, di € 71.736.000,00 (Euro settantunomilionisettecentotrentaseimila/00) di cui:

- € 69.820.000,00 (Euro sessantanovemilioniottocentoventimila/00) (IVA non imponibile) per i Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- € 1.916.000,00 (Euro unmilionenovecentosedicimila/00) (oltre IVA pari a € 64.000,00) per il Lotto n. 9.
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 19, 19, 22 e 25 del D.lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP;
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società

XXXXXXXXXX con Sede Legale in XXXXX (XX),
via XXXXXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX (CF n.
XXXXXXXXXXXXXX) per l'importo complessivo di
€ XX.XXX.XXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXX/XX);

- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di Integrità" sottoscritto in data XX/XX/XXXX, e allegato al presente Contratto;
- in data XX/XX/XXXX è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;
- tutti i Documenti Tecnici di Fornitura (DD.TT.FF.) menzionati nel testo del Contratto sono da intendersi integralmente richiamati ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:
 - **Annesso n. 01** - DD.TT.FF. - Unità TIRMA;
 - **Annesso n. 02** - DD.TT.FF. - Infrastrutture;

- **Annesso n. 03** - Descrizione, struttura e suddivisione dei Lotti;
- **Annesso n. 04.a** - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza per le Unità TIRMA (D.U.V.R.I. "Statico" - DD.TT.FF. Unità TIRMA) per il periodo di garanzia e per il *Temporary Support* (TS) (Lotti 2, 3, 4, 5 e 7);
- **Annesso n. 04.b** - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza per le opere/attività infrastrutturali (D.U.V.R.I. Statico - DD.TT.FF. Infrastrutture) per le attività correlate con l'esecuzione del Lotto 9 e per il periodo di garanzia.
- **Annesso n. 05** - Forniture Governative - GFX;
- **Annesso n. 06** - Prezzi e termini di adempimento;
- **Annesso n. 07** - Esecuzione contrattuale e Verifica di Conformità;
- **Annesso n. 08** - Piano dei pagamenti;
- **Annesso n. 09** - Riduzioni di prezzo per

mancate forniture/difetto di prestazioni/rifiuto delle Navi;

- **Annesso n. 10** - Revisione di prezzo;
- **Annesso n. 11** - Piano di consegna dei *deliverables* "Contractual Deliverable List" (CDL);
- **Annesso n. 12** - Assicurazione della Qualità;
- **Annesso n. 13** - Codificazione;
- **Annesso n. 14** - Offerta Tecnica aggiudicata;

- nel seguito del presente Contratto, e nei relativi Annessi, ove leggasi:

- "Unità TIRMA" e/o "Nave" dovrà intendersi un Sistema Complesso, costituito da un Sistema Primario (Sistema di Piattaforma e di Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazioni) ed un Sistema di Supporto Logistico Integrato;
- "Sistema di Piattaforma" e/o "SdP" di ciascuna Unità TIRMA, dovrà intendersi lo scafo e le sovrastrutture complete, l'apparato motore, l'impianto di generazione e distribuzione

dell'energia elettrica, l'impianto di automazione, gli impianti ausiliari e l'allestimento;

- "Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazioni" e/o "Sistema di Combattimento - SdC" di ciascuna Unità TIRMA, dovrà intendersi l'insieme dei sottosistemi di sorveglianza, scoperta, navigazione e comunicazioni non classificati;
- "Whole Warship" e/o "WW", dovrà intendersi ciascuna Unità TIRMA nel suo complesso, intesa dunque come sistema integrato di tutti i suoi componenti fisici e funzionali;
- "Integrated Logistic Support" e/o "ILS" dovrà intendersi l'insieme degli studi e dei documenti tecnico-logistici necessari alla pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive, alla definizione delle attrezzature e delle parti di rispetto per il mantenimento in efficienza dei sistemi ed apparati di ciascuna Unità TIRMA, all'erogazione di specifici corsi di

addestramento, all'esecuzione di specifiche attività manutentive;

- "Temporary Support" e/o "TS" dovrà intendersi l'attività di Supporto Logistico in esercizio decorrente, per ogni Unità TIRMA, dal giorno successivo alla consegna all'Amministrazione Difesa e della durata, per ciascuna Nave di n. 3 anni;
- "A.D." dovrà intendersi la "Amministrazione Difesa";
- "NAVARM" dovrà intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali" anche denominata "Stazione Appaltante";
- "GENIODIFE", dovrà intendersi la "Direzione dei Lavori e del Demanio";
- "UTT", dovrà intendersi l'"Ufficio Tecnico Territoriale" di NAVARM competente per territorio;
- "MMI", dovrà intendersi la "Marina Militare Italiana", che è la destinataria dell'oggetto contrattuale;
- "MARISTAT", dovrà intendersi lo "Stato Maggiore della Marina Militare Italiana" (anche denominato "SMM");

- "MARICOMLOG", dovrà intendersi il "Comando Logistico della Marina Militare Italiana";
- "MARINALLES", dovrà intendersi il "Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali" della MMI;
- "U.P." dovrà intendersi l'"Ufficio di Programma Unità TIRMA", operante anche presso il Cantiere di costruzione delle Unità TIRMA, e preposto al controllo sull'esecuzione del presente Contratto;
- "E.C.", dovrà intendersi l'"Ente Committente";
- "R.U.P.", dovrà intendersi il "Responsabile Unico del Procedimento" contrattuale;
- "D.E.C.", dovrà intendersi il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";
- "U.O.S.", dovrà intendersi l'"Unità Organizzativa di Supporto";
- "CVC", dovrà intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità" della generica fornitura contrattuale;

- "CVCA", dovrà intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità ed Accettazione" delle Unità TIRMA;
- "DD.TT.FF. - Unità TIRMA", dovrà intendersi l'elenco dei "Documenti Tecnici di Fornitura", riportati in **Annesso n. 01** e tutti i documenti da essi richiamati;
- "DD.TT.FF. - Infrastrutture", dovrà intendersi l'elenco dei "Documenti Tecnici di Fornitura", riportati in **Annesso n. 02** e tutti i documenti da essi richiamati;
- "Quota Cantiere", dovrà intendersi il volume economico associato ai servizi e forniture che saranno erogati complessivamente dal Cantiere (i.e. Società **XXXXXXXXXXXX**);
- "Cantiere di costruzione" ovvero "Stabilimento", dovranno intendersi i siti dove sarà effettuata la costruzione dello scafo e delle sovrastrutture e l'allestimento delle Navi (i.e. Società **XXXXXXXXXX**).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
E GERARCHIA DEI DOCUMENTI)**

1.1 Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, per l'esecuzione del presente Contratto valgono le condizioni fissate dal D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e Sicurezza", dal Regolamento applicativo D.P.R. n. 49 del 13/03/2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 "Regolamento per gli appalti della Difesa", del D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", dei RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 che, benché non allegati al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del "Regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato" (R.C.G.S.), ne costituiscono parte integrante. Per quanto concerne le attività infrastrutturali si farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 07/03/2018, n. 49. Inoltre, sebbene si tratti genericamente di "Contratto misto" ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, considerata la preponderanza della fornitura rispetto ai lavori ed ai servizi previsti, detto Contratto, si configura, nel suo complesso, come "Contratto di forniture".

1.2 Nell'esecuzione del Contratto, la Società si uniformerà alle prescrizioni generali del "Capitolato generale per la fornitura di Navi" di NAVARM (NAV-70-1905-0009-14-00B000) ultima edizione vigente, ove attinenti ed applicabili e non in contrasto con le normative di cui al precedente art. 1.1 ovvero modificate dalle prescrizioni particolari del presente Contratto e dei relativi **Annessi** dal **n. 01** al **n. 14**, ed in particolare dei "DD.TT.FF. - Unità TIRMA" e "DD.TT.FF. - Infrastrutture"; le prescrizioni

di detta pubblicazione, benché non allegate al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

1.3 In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

1.4 La Società si obbliga a non fornire ad alcun soggetto pubblico o privato, esterno al presente Contratto o alla sua esecuzione, informazioni tecniche che afferiscano al presente Contratto.

1.5 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che le obbligazioni nascenti dal presente atto restano in vigore fino all'intera durata del presente Contratto.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ENTI COMMITTENTI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

2.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Direttore pro-tempore della 2^a Divisione di NAVARM.

2.2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, del D.P.R. 49/2013, per

l'esecuzione delle specifiche attività contrattuali dei Lotti n. 7 e n. 9, sono individuati:

- MARICOMLOG, quale E.C. per l'esecuzione delle attività contrattuali relative al Lotto n. 7;
- GENIODIFE, quale E.C. per l'esecuzione delle attività contrattuali relative al Lotto n. 9;

2.3 Per quanto attiene:

- al Lotto n. 7, l'E.C. e/o D.E.C. provvederà, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 236/2012, a comunicare alla Società l'avvio dell'esecuzione contrattuale del Lotto stesso, informandone il R.U.P.. L'avvio di ciascun Sub-lotto, afferente al Lotto 7, dovrà avvenire il giorno successivo alla data di consegna ed accettazione, da parte dell'A.D., dell'Unità TIRMA oggetto dello specifico Sub-lotto. Al fine di garantire in ogni momento la necessaria visione di "Ciclo di Vita" per tutto il Sistema Operativo (integrazione del Sistema Primario e del

suo Sistema di Supporto Logistico) l'E.C., in coordinamento con NAVARM, provvederà alla nomina di un *Program Management Office* (di seguito denominato anche "PMO") che gestirà la corretta esecuzione delle attività contrattuali coordinando gli Elementi di Organizzazione che saranno individuati quali responsabili nelle varie condizioni operative di ciascuna Unità TIRMA (Nave "pronta", Nave "non pronta", Soste Lavori, ecc.).

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO ED ULTERIORI OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA')

4.1 Oggetto dei servizi/forniture

I lavori, i servizi e le forniture dovute dalla Società, nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Contratto e in particolare dei requisiti vincolanti di cui ai DD.TT.FF. elencati e riportati in **Annesso n. 01**

e **Annesso n. 02**, comprendono:

- la fornitura della progettazione delle Unità TIRMA;
- la fornitura di n. 4 Unità TIRMA;
- la fornitura dell'*Integrated Logistic Support* (ILS) per le Unità TIRMA;
- la fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio *Temporary Support* (TS) per le Unità TIRMA;
- le forniture "a richiesta" a supporto del Programma TIRMA;
- la realizzazione di opere/attività infrastrutturali presso la Sede di LIVORNO (ITALIA) - (Molo MEDICEO e Molo ELBA) a supporto delle Unità TIRMA.

I lavori, i servizi e le forniture dovute dalla Società sono articolati in Lotti e Sub-Lotti; le caratteristiche (i.e. denominazione, operatore economico responsabile, importo, tipologia "a corpo" ovvero "a richiesta", termini di adempimento) sono descritte in dettaglio nell'**Annesso n. 03** e nell'**Annesso n. 06**. In particolare, i Lotti sono di seguito elencati:

Lotto 1 - Fornitura della progettazione delle

Unità TIRMA;

Lotto 2 - Fornitura della 1^Unità TIRMA;

Lotto 3 - Fornitura della 2^Unità TIRMA;

Lotto 4 - Fornitura della 3^Unità TIRMA;

Lotto 5 - Fornitura della 4^Unità TIRMA;

Lotto 6 - Fornitura e servizi di un *Integrated Logistic Support* (ILS), per le Unità TIRMA;

Lotto 7 - Fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio *Temporary Support* (TS), per le Unità TIRMA;

Lotto 8 - Prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del Programma TIRMA;

Lotto 9 - Realizzazione di opere/attività infrastrutturali presso la Sede di LIVORNO (ITALIA) - (Molo MEDICEO e Molo ELBA) a supporto delle Unità TIRMA.

4.2 Obbligazioni a carattere generale

La Società, nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Contratto, ed in particolare dei requisiti vincolanti di cui ai DD.TT.FF. in **Annesso n. 01** e in **Annesso n. 02**, si impegna a:

- progettare, sviluppare, costruire nel proprio Cantiere di costruzione, ovvero Stabilimento e fornire alla MMI n. 4 Unità

TIRMA, comprendente sia il SdP che il SdC, complete e pronte per l'ingresso effettivo in servizio nella MMI;

- fornire l'*Integrated Logistic Support* (ILS) alle Unità TIRMA (SdP e SdC);
- fornire un Sistema di Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio *Temporary Support* (TS) per le Unità TIRMA;
- ove previsto dai DD.TT.FF. o dalle norme antinfortunistiche vigenti al momento della consegna di ciascuna Unità TIRMA, a fornire i documenti di progetto, la documentazione tecnica e gli impianti installati a bordo completi delle previste certificazioni rilasciate da un Ente di Classifica riconosciuto IACS in pieno accordo a quanto indicato nel paragrafo 078, e relativi sottoparagrafi, della WBS 000 (crf. **Annesso n. 01**). Le spese di classificazione di ciascuna Unità TIRMA nonché di collaudo e sorveglianza degli Enti di Classifica riconosciuti IACS saranno interamente a carico della Società.
- fornire prestazioni "a richiesta" a supporto del Programma TIRMA;

- fornire lavori e servizi strumentali alla realizzazione di opere infrastrutturali presso la Sede di LIVORNO (ITALIA) - (Molo MEDICEO e Molo ELBA) a supporto delle Unità TIRMA.

Resta inteso che la totalità delle suddette prestazioni e forniture dovranno corrispondere, in quantità e caratteristiche, a quanto precisato nei relativi DD.TT.FF. richiamati in **Annesso n. 01** e **Annesso n. 02**.

4.3 Obbligazioni relative all'integrabilità

4.3.1 Nella progettazione ed esecuzione delle attività relative alle Unità TIRMA, la Società dovrà garantire l'ottimale integrazione di bordo delle Forniture Governative - GFX (crf. **Annesso n. 05**).

4.3.2 La Società dovrà garantire la progettazione ed esecuzione delle attività di realizzazione di opere/attività infrastrutturali presso la Sede di LIVORNO (ITALIA) - (Molo MEDICEO e Molo ELBA) garantendo l'integrazione e l'operabilità (ormeggio, allaccio servizi, ecc.) con le Unità TIRMA.

4.4 Luogo di svolgimento delle attività

correlate all'esecuzione dei Lotti 2, 3, 4, 5 e 7

Fino all'accettazione di ciascuna Unità TIRMA, tutte le attività si svolgeranno in locali/zone/aree non appartenenti all'A.D.; le suddette attività saranno svolte sotto la diretta responsabilità della Società; pertanto la responsabilità della prevenzione dei rischi da interferenza sarà totalmente della Società.

4.5 Luogo di svolgimento delle attività correlate all'esecuzione del Lotto 9

Le attività correlate all'esecuzione del Lotto 9 si svolgeranno in aree demaniali in consegna all'A.D..

4.6 Obbligazioni relative alla prevenzione dei rischi da interferenza e D.U.V.R.I.

In particolare, e in relazione a quanto elencato nei precedenti articoli 4.4 e 4.5, la Società dovrà regolamentare le modalità di accesso alle aree di lavorazione del personale dell'A.D. designato alla sorveglianza, gestione del Contratto e "Verifica di Conformità" delle attività e forniture.

Dal momento dell'accettazione di ciascuna Unità TIRMA da parte dell'A.D. e dall'inizio

dell'esecuzione delle attività correlate al Lotto 9, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicherà quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito denominato "D.U.V.R.I.") il quale indica le misure da adottare per eliminare ovvero ridurre tali rischi. Pertanto, in relazione alle attività di fornitura e servizi di tipo TS e degli interventi nel corso della garanzia e dei lavori di fine garanzia di ciascuna Unità TIRMA e alla scadenza della garanzia per le opere infrastrutturali, sono stati elaborati, in **Annesso n. 04.a** e **Annesso n. 04.b** dei D.U.V.R.I. "statici".

Il datore di lavoro presso il quale dovranno essere eseguite le suddette attività, prima dell'inizio dell'esecuzione delle stesse, dovrà emettere i rispettivi D.U.V.R.I. "dinamici" aggiornati, che terranno conto dei rischi specifici da interferenza legati alla presente commessa e dettagliati nei D.U.V.R.I. "statici", redatti da NAVARM.

La valutazione ricognitiva che dovrà essere

sottoscritta, per accettazione, dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

La Società dovrà rispettare le norme in materia di "Sicurezza sul luogo di lavoro" ed in particolare dovrà attenersi a:

- quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 - "Attuazione dell'art. 1 della Legge del 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- quanto previsto da MARISTAT nella "Circolare SMM 1062/UEU ed. Dicembre 2011 - Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

E' fatto obbligo, alla Società e alle Società Subappaltate o Ausiliarie, di redigere i D.U.V.R.I. da sottoporre, per la preventiva accettazione, all'A.D. in tutti i casi in cui il personale di quest'ultima debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso le Unità TIRMA, presso le opere infrastrutturali di cui al Lotto 9 e/o presso il Cantiere di costruzione. Resta salva la previsione di non

applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.lgs. 81/2008.

In ogni caso ogni Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

4.7 Ulteriori obbligazioni della Società

4.7.1 Per ciascuna Unità TIRMA, la Società dovrà garantire, per tutta la fase di realizzazione sino alla consegna all'A.D. (dopo il trasferimento, di ciascuna Unità TIRMA, presso il porto/Base di LA SPEZIA e/o LIVORNO-ITALIA), e per le sole attività correlate all'esecuzione dei lavori di fine garanzia, le seguenti obbligazioni (il cui costo è già compreso nel prezzo contrattuale):

- la messa a disposizione dell'A.D. di idonei locali, entro le aree del Cantiere di costruzione, capaci di contenere dotazioni, componenti, impianti, compresi quelli di fornitura dell'A.D. in attesa di

imbarco/installazione;

- l'apprestamento dei mezzi e della manovalanza per l'immagazzinamento nel Cantiere di costruzione, l'imbarco e la sistemazione a bordo del materiale sopra indicato;
- la fornitura di tutti i materiali consumabili di qualsiasi natura (combustibili, lubrificanti, acqua, additivi, ecc.) necessari per l'effettuazione di tutte le prove contrattuali di ciascuna Unità TIRMA e dei rispettivi impianti, di tutte le attività ordinarie di gestione in Cantiere e in porto e per la navigazione di trasferimento fino al porto/Base di LA SPEZIA e/o LIVORNO(ITALIA);
- la fornitura dell'alimentazione elettrica;
- l'assicurazione dello smaltimento delle acque reflue, oleose di sentina, morchie e rifiuti solidi;
- la messa a disposizione di banchine di ormeggio e bacini secondo necessità;
- la fornitura di tutti i servizi di guardiania, antincendio, sicurezza,

pulizia;

- l'assicurazione di tutti gli oneri economici, e tutte le autorizzazioni necessarie a norma di Legge, per l'effettuazione di tutte le uscite in mare necessarie per i collaudi previsti;
- l'assicurazione della sorveglianza ed i collaudi richiesti dagli Enti di Classifica riconosciuti IACS, ed i corrispettivi oneri;
- l'intervento di uno o più Enti di Classifica riconosciuti IACS per le misurazioni previste durante le prove in porto e in mare (HAT, SAT);
- l'assistenza per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura speciali di fornitura A.D. per l'esecuzione delle "Verifiche di Conformità";
- l'assicurazione di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni, ecc., in accordo alle norme Amministrative vigenti per la navigazione di trasferimento fino al porto/Base di LA SPEZIA e/o LIVORNO (ITALIA);
- l'assicurazione di quanto comunque

specificato nei DD.TT.FF. - Unità TIRMA in **Annesso n. 01** e non specificatamente sopra menzionato.

Qualora, dopo l'accettazione di ciascuna Unità TIRMA, sia necessario eseguire interventi a bordo (relativi ad attività previste nel presente Contratto o in eventuali verbali di variazione di Specifica Tecnica o in Atti Aggiuntivi), nel caso che le Parti convengano che dette lavorazioni debbano essere eseguite presso i siti della Società, la stessa Società si farà carico di fornire i servizi relativi ad alimentazione elettrica, acqua dolce e smaltimento acque reflue, senza oneri aggiuntivi per l'A.D., anche nel periodo compreso tra l'accettazione di ciascuna Unità TIRMA e la fine del rispettivo periodo di garanzia.

4.7.2 Per l'esecuzione di tutte le attività correlate al Lotto 9, la Società dovrà garantire, per tutta la fase di realizzazione sino alla consegna all'A.D., e per le sole attività correlate all'esecuzione dei lavori in garanzia, fino alla fine della stessa, le seguenti obbligazioni (il cui costo è già

compreso nel prezzo contrattuale):

- la messa a disposizione dell'A.D. di idonei locali, entro le aree del Cantiere di costruzione, capaci di contenere dotazioni, componenti, impianti, compresi quelli di fornitura dell'A.D. in attesa di imbarco/installazione;
- la fornitura di tutti i materiali consumabili di qualsiasi natura (combustibili, lubrificanti, acqua, additivi, ecc.) necessari per l'effettuazione di tutte le attività ordinarie di gestione;
- la fornitura dell'alimentazione elettrica;
- l'assicurazione dello smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi;
- la fornitura di tutti i servizi di guardiana, antincendio, sicurezza, pulizia;
- l'assicurazione della sorveglianza ed i collaudi richiesti dagli Enti di Classifica riconosciuti IACS, ed i corrispettivi oneri;
- l'intervento di uno o più Enti di Classifica riconosciuti IACS per le

misurazioni previste;

- l'assistenza per l'installazione della eventuale strumentazione ed apparecchi di misura speciali di fornitura A.D. per l'esecuzione delle "Verifiche di Conformità";
- l'assicurazione di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni, ecc., in accordo alle norme Amministrative vigenti;
- l'assicurazione di quanto comunque specificato nei DD.TT.FF. - Infrastrutture in **Annesso n. 02** e non specificatamente sopra menzionato.

4.8 Parti escluse dalla fornitura

Sono esclusi dalla fornitura della Società gli impianti, i macchinari, le apparecchiature ed i materiali indicati nell'**Annesso n. 05** "Forniture Governative (GFX)", che l'A.D., o altra Società/Impresa da essa incaricata, consegneranno franco mezzo terrestre o navale a bordo o presso il Cantiere di costruzione e/o Stabilimento indicato dalla Società.

ARTICOLO 5 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E

**DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
18/12/2006 - REACH)**

5.1 La Società è tenuta ad assicurare, per se stessa e per tutti i Subappaltati e Subfornitori, che tutti i materiali, oggetto della commessa, rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e successive integrazioni e modificazioni.

5.2 La Società è obbligata a porre in essere, per se stessa e per tutti i Subappaltati, Ausiliari e Subfornitori, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui all'art. 5.1 del presente Contratto, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

5.3 Tenuto conto che l'A.D., in base al

"Regolamento REACH", si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per le "Verifiche di Conformità", la Società si obbliga a produrre all'E.C. e/o D.E.C. e, per conoscenza, al R.U.P., per se stessa e per tutti i Subappaltati, Ausiliari e Subfornitori, i seguenti documenti:

a) una **"Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH"** dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali Subappaltati e/o Subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, un **"Attestato di conformità"**, in cui indica il "Legale rappresentante" nominato ai fini del

programma REACH e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei **"codici identificativi"** dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative **"schede di sicurezza"**.

5.4 La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Società è presupposto per l'avvio delle "Verifiche di Conformità" e per la *Final Official Acceptance Review* (FOAR) da parte dell'A.D..

5.5 La mancata produzione dei documenti di cui al precedente articolo costituisce, da parte dell'A.D., e per ciascun Lotto/Sub-lotto/Richiesta, giusta causa di rifiuto dell'ammissione alle "Verifiche di Conformità".

ARTICOLO 6 (FORNITURE GOVERNATIVE GFX)

Le "Forniture Governative GFX" connesse al Programma TIRMA sono descritte in **Annesso n. 05.**

ARTICOLO 7 (PREZZI)

7.1 L'importo complessivo del presente Contratto è di € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxx/xx**) di cui di € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxx/xx**) di cui:

- € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxxxxxxxx/xx**) (IVA non imponibile) per i Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- € **x.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxx/xx**) (oltre IVA pari a € **xx.xxx,xx**) per il Lotto n. 9;

così suddiviso:

- **per il Lotto 1** - L'importo complessivo è pari ad € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxxxxxxxx/xx**);
- **per il Lotto 2** - L'importo complessivo è pari ad € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxxxxxxxx/xx**) di cui € **x.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxx/xx**) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed € **x.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxx/xx**) per i costi della sicurezza derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza;

- **per il Lotto 3** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXX/XX**) di cui € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) per i costi della sicurezza derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza;
- **per il Lotto 4** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXX/XX**) di cui € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) per i costi della sicurezza derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza;
- **per il Lotto 5** - L'importo complessivo è

pari ad € XX.XXX.XXX,XX (Euro
XXXXXXXXXXXXXX/XX) di cui € X.XXX.XXX,XX
(Euro XXXXXXXXXX/XX) per i costi aziendali
concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e
sicurezza del lavoro ed € X.XXX.XXX,XX
(Euro XXXXXXXXXX/XX) per i costi della
sicurezza derivanti dall'adozione di
particolari misure di prevenzione e
protezione connesse alla presenza di rischi
da interferenza;

- **per il Lotto 6** - L'importo complessivo è
pari ad € XX.XXX.XXX,XX (Euro
XXXXXXXXXXXXXX/XX);

- **per il Lotto 7** - L'importo complessivo è
pari ad € XX.XXX.XXX,XX (Euro
XXXXXXXXXXXXXX/XX) di cui € X.XXX.XXX,XX
(Euro XXXXXXXXXX/XX) per il costo
complessivo aziendale concernente
l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza del lavoro ed €
X.XXX.XXX,XX (Euro XXXXXXXXXX/XX) per il
costo complessivo della sicurezza derivanti
dall'adozione di particolari misure di
prevenzione e protezione connesse alla

presenza di rischi da interferenza;

- **per il Lotto 8** - Fino a un massimo di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) comprensivo della quota di € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) pari all'importo del ribasso di Gara;
- **per il Lotto 9** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) di cui € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed € **X.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) per i costi della sicurezza derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

Qualora emergesse la necessità di attuare misure preventive che determinino un onere aggiuntivo a carico della Società, lo stesso potrà essere imputato sui fondi disponibili per le attività a richiesta di cui all'apposito Lotto "a richiesta" del Contratto (**Lotto 8**).

7.3 Gli importi dei singoli Lotti e Sub-

lotti, la relativa tipologia "a corpo" ovvero "a richiesta" e gli associati termini di adempimento sono indicati nell'**Annesso n. 06**.

7.4 Il piano dei pagamenti delle attività di cui ai Lotti/Sub-lotti/Richieste, è indicata nell'**Annesso n. 08**.

ARTICOLO 8 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da esso applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla

data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 9 (FIDEIUSSIONI E COPERTURA ASSICURATIVA)

9.1 A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificato all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la Società ha presentato la polizza fidejussoria n. **XXXXXXXXXXXXXX** in data **XX/XX/XXXX** di € **XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXX/XX**) (c.d. fidejussione n. 1), rilasciata dalla **XXXXXXXXXXXXXX** con Sede in **XXXXXXXXXXXXXX** (**XX**), CAP **XXXXX**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, pari:

- ad € **XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXX/XX**), e al **XX%** (**XXXXXXXXXXXXXX** per cento) dell'importo contrattuale dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, poiché la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI

EN ISO 9001 Categoria EA/IAF 20 in corso di validità, come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e di una certificazione di sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 Categoria EA/IAF 20) in corso di validità. Tale fidejussione avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali connessi con la consegna ed accettazione dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comprensiva del periodo di garanzia/lavori di fine garanzia e TS per ciascuna Unità TIRMA.

9.2 La Società fornirà all'A.D., per il solo Lotto 9, una seconda polizza fideiussoria (c.d. fideiussione n. 2) che, in applicazione dell'art. 103, comma 1, e art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è pari:

- ad € XXX.XXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXX/XX) e al XX% (XXXXXXXXXXXX per cento) dell'importo contrattuale. Poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 Categoria

EA/IAF 28 in corso di validità, come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e di una certificazione di sistema di gestione ambientale **UNI EN ISO 14001** **Categoria EA/IAF 28** in corso di validità, la stessa è titolata di una riduzione complessiva pari al 70% (settanta per cento) del deposito richiesto. La fidejussione n. 2 sarà valida fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi con l'esecuzione di tutte le attività, comprensive del periodo di garanzia/lavori di fine garanzia, di cui al **Lotto 9**.

9.3 Le predette fideiussioni n. 1 e n. 2 saranno progressivamente svincolate con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della fideiussione deve permanere fino a n. 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo dell'importo garantito dalla fideiussione si effettuerà con la consegna, da parte della Società (per la fideiussione n. 1) ovvero della Società

XXXXXXXXXXXX (per la fideiussione n. 2)
all'Istituto garante, della dichiarazione, con
la quale il R.U.P. dichiarerà la quota di
fornitura eseguita.

9.4 Le cauzioni eventualmente prestate per il
pagamento anticipato del saldo saranno
svincolate con comunicazione di NAVARM
all'Istituto garante a valle dell'atte-
stazione, da parte del R.U.P., del regolare
adempimento degli obblighi contrattuali.

9.5 Tutte le comunicazioni relative agli
svincoli delle cauzioni suddette saranno
inviate da NAVARM esclusivamente all'indirizzo
PEC dell'Istituto garante e della Società.

9.6 Al fine di garantire la necessaria
copertura assicurativa per ogni tipologia di
rischio connesso alle varie fasi della
fornitura, relativa costruzione di ciascuna
Unità TIRMA e delle attività infrastrutturali
(che include tutti gli aspetti della
costruzione, alla progettazione, i lavori
realizzati presso terzi, ai rischi durante
l'assemblaggio, al collaudo, fino alla
consegna), la Società ha presentato le seguenti
polizze:

- una polizza di copertura assicurativa di tipo *builder's risk insurance* per un importo pari ad € 58.845.000,00 (Euro cinquantottomilioniottocentoquarantacinquemila/00), che si impegna a mantenere attiva sino alla consegna all'A.D. dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5.
- una polizza di copertura assicurativa di tipo *builder's risk insurance* per un importo pari ad € 1.916.000,00 (Euro unmilionenovecentosedicimila/00), che si impegna a mantenere attiva sino alla consegna all'A.D. del Lotto 9.

ARTICOLO 10 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITA')

10.1 I termini di adempimento e le relative decorrenze, riferiti a ciascun Lotto/Sub-lotto, sono riportati in **Annesso n. 06**.

10.2 L'esecuzione dell'impresa e la procedura di "Verifica di Conformità" dei lavori/beni/servizi acquisiti è regolata dal D.P.R. 236/2012 secondo le procedure di dettaglio indicate nel presente Contratto ed associati Annessi.

10.3 Il controllo delle attività sarà eseguito dal personale dell'A.D.. Il pagamento di ciascun Lotto/Sub-lotto/Richiesta sarà effettuato a seguito del superamento della relativa "Verifica di Conformità", effettuata a cura di un apposito organo di verifica e/o Commissione dell'A.D. all'uopo nominata ("Commissione di Verifica di Conformità e Accettazione" e "Commissione di Verifica di Conformità" di seguito denominate anche "CVC/CVCA"). L'attività di "Verifica di Conformità" riguarda l'intera prestazione eseguita e/o i beni forniti salvo il caso in cui, per specifiche esigenze, non si provveda a verifiche intermedie e quindi parziali.

Sarà redatto un "Verbale di Avanzamento" qualora si tratti di pagamenti "a stato di avanzamento" verbalizzati dall'E.C. e/o D.E.C..

10.4 Per i Lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture e approntamento alle attività di Verifica di Conformità", da parte della Società, deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- le prestazioni/forniture rispondono alle

condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato le verifiche interne;

- tutta la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione dei soggetti dell'A.D. incaricati della "Verifica di Conformità".

10.4.1 Le prestazioni/forniture da sottoporre alla "Verifica di Conformità" dovranno inoltre essere accompagnate dal "Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa" (i.e. *Test Data Report* ovvero Rapporti di Prova), prevista dall' "Assicurazione della Qualità" di cui all'**Annesso n. 12** e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 5 del presente Contratto; resta inteso che detta specifica documentazione non sarà richiesta per le "Verifiche di Conformità" parziali.

L'A.D. verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture".

10.4.2 L'E.C. e/o D.E.C., a fronte della comunicazione della Società di intervenuta ultimazione delle prestazioni e/o delle forniture, con il "Certificato di intervenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture e approntamento alle attività di Verifica di Conformità", effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa, elaborando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture", ed effettuando la "Verifica di Conformità", che dovrà concludersi entro i termini indicati al successivo art. 10.4.6 e indicati dall'**Annesso n. 07**.

10.4.3 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, sarà applicato l'art. 110 del D.P.R. 236/2012, cui si rinvia.

10.4.4 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012 sarà data comunicazione alla Società del luogo e del giorno in cui verrà effettuata la "Verifica di Conformità".

10.4.5 La "Verifica di Conformità" sarà condotta sulla base di prove ed accertamenti

prescritti nei documenti tecnici annessi o richiamati ad integrazione del presente Contratto e, ove previsto, secondo "Test Memoranda" (TM) ovvero secondo "Procedure di Collaudo ed Accettazione" (PCA), (di seguito denominate anche "TM/PCA") che saranno preventivamente sottoposte, dalla Società, all'approvazione dell'A.D. entro i termini stabiliti dall'**Annesso n. 11**. Detto termine, qualora per specifiche prestazioni/forniture non sia espressamente indicato nel Piano anzidetto, sarà antecedente alla data di ultimazione delle prestazioni e/o forniture e non superiore alla metà del termine di esecuzione del Lotto/Sub-lotto/Richiesta a cui la prestazione e/o fornitura afferisce. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la "Verifica di Conformità" sarà avviata soltanto a partire dal primo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei TM/PCA. In caso di rifiuto all'approvazione dei TM/PCA, gli stessi dovranno essere ripresentati entro un termine, stabilito dall'A.D., decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in

ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in Contratto, cui i TM/PCA si riferiscono. Qualora la Commissione ritenga di dover effettuare ulteriori prove ed accertamenti oltre a quelli indicati nei TM/PCA approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori TM/PCA, a spese della Società.

10.4.6 La "Verifica di Conformità", finale ovvero intermedia, dovrà concludersi come segue:

- in considerazione della complessità tecnica delle verifiche da eseguire a cura dell'organo di verifica, avvalendosi della deroga espressamente prevista dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano che la "Verifica di Conformità" delle prestazioni/forniture indicate all'art. 4 del presente Contratto, dovrà concludersi entro il termine di n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari), dall'inizio della stessa.

10.4.7 La Commissione dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali/Parti di Ricambio-Pezzi di Rispetto (di seguito denominati anche "PP.dd.RR.") mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del Numero Unificato di Codificazione/*NATO Stock Number* (di seguito denominato anche "NSN/NUC") almeno n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) prima della data di ultimazione della fornitura dei materiali/PP.dd.RR. stessi. Nel caso di indisponibilità dei NSN/NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di intervenuta ultimazione delle forniture si intenderanno rispettati. L'accettazione dei materiali/PP.dd.RR. è comunque subordinata all'avvenuta assegnazione dei NSN/NUC nel caso in cui sia prevista la codificazione.

10.4.8 Le operazioni necessarie alla "Verifica di Conformità" sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'E.C./D.E.C. e/o R.U.P.

dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispondente dovuto alla Società stessa. Le eventuali spese di missione per i soggetti incaricati, dall'A.D., all'esecuzione delle "Verifiche di Conformità" resteranno a carico dell'A.D. stessa.

10.4.9 Ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 236/2012, l'esito dell'attività di "Verifica di Conformità", finale ovvero intermedia, viene formalizzata con la redazione, da parte della Commissione, di un "Processo Verbale di Verifica di Conformità". Detto documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina della Commissione;
- la data della "Verifica di Conformità";
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel "Processo Verbale di Verifica di Conformità" sono inoltre descritti i rilievi fatti dalla Commissione, le singole operazioni

e le verifiche compiute il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. Il "Processo Verbale di Verifica di Conformità" è sottoscritto da tutti i soggetti responsabili intervenuti.

10.4.10 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione indica se le prestazioni e forniture siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società. A tale fine, la Commissione assegna un termine per adempiere le prescrizioni impartite, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione ovvero fornitura dei materiali.

10.4.11 Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

10.4.12 Il "Certificato di Verifica di Conformità" può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito le relative prestazioni contrattuali. Esso deve contenere almeno le seguenti

informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi;
- l'indicazione della Società contraente;
- il nominativo dell'E.C. e/o D.E.C.;
- il nominativo del R.U.P.;
- la data di avvio dell'esecuzione del Contratto/Lotto/Sub-lotto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo;
- l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Società.

10.4.13 E' fatta salva la responsabilità della Società per eventuali vizi e difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di "Verifica di Conformità".

10.4.14 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012, il "Certificato di Verifica di Conformità" viene

trasmesso dall'E.C. e/o D.E.C. alla Società, che si impegna a sottoscriverlo nel termine di n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) dal ricevimento dello stesso.

10.4.15 Qualora la Società, non concordi con le determinazioni della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, cui si rimanda.

10.4.16 Il "Certificato di Verifica di Conformità", sottoscritto dalla Società, viene trasmesso al R.U.P., che provvederà ad esaminarlo per approvazione ed a trasmetterlo, una volta perfezionato cura Società ed E.C. e/o D.E.C., alla competente Divisione di NAVARM per la liquidazione del credito.

10.4.17 All'atto dell'accettazione e presa in consegna di ciascuna Unità TIRMA, ovvero in caso di rifiuto, l'A.D. provvederà a inviare alla Società apposita comunicazione.

Per ciascuna Unità TIRMA, la CVC/CVCA provvederà alla redazione del "Verbale di Accettazione e Presa in Consegna o di Rifiuto", che dovrà essere sottoposto all'approvazione di NAVARM, nel quale saranno indicate le penalità e le riduzioni di prezzo proposte in

applicazione rispettivamente degli articoli 21 e 22 del presente Contratto.

Ciascun Verbale di cui sopra dovrà essere inviato alla Società e sarà sottoscritto per presa visione dalla Società stessa che, se del caso, potrà aggiungervi una dichiarazione di accettazione con riserva, da sviluppare successivamente con memoriale *ad hoc* entro il termine perentorio di n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari). Nel caso in cui i difetti riscontrati fossero tali da superare i limiti previsti dal Contratto o comunque di natura tale da menomare fundamentalmente l'efficienza di ogni Unità TIRMA e le deficienze permanessero, malgrado le attività effettuate dalla Società, varrà quanto indicato al Titolo VI, art. 6.1.5. - "Rifiuto della Nave", del "Capitolato generale per la fornitura di Navi" di NAVARM (NAV-70-1905-0009-14-00B000) ultima edizione vigente.

10.5 Per il solo Lotto 9

10.5.1 Obbligo di riprogettazione - Il Contraente ha l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'A.D..

10.5.2 Variazione agli elaborati progettuali

- Il Contraente si obbliga a modificare, perfezionare ed emendare tutti gli elaborati redatti e presentati all'A.D., in esito alle osservazioni, non conformità ed errori riscontrati sugli stessi in sede revisione e verifica, da parte dell'A.D. e dell'Organo di Verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e comunque, a seguito di motivata richiesta del R.U.P., E.C. e/o D.E.C., ove nominato, senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo a corpo onnicomprensivo del presente Contratto. Qualora nel corso del servizio siano richieste dall'A.D. modifiche agli elaborati che comportino invece cambiamenti sostanziali nell'impostazione progettuale originaria determinati da nuove o diverse esigenze, derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili o da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, al Contraente spetterà l'adeguamento dei compensi in relazione alle variazioni richieste.

10.5.3 Verifica, approvazione e validazione dei progetti - Le prestazioni eseguite devono essere verificate in contraddittorio con la partecipazione del progettista autore del progetto ed il professionista esterno all'A.D. incaricato della verifica del progetto che si esprime in ordine alla conformità dell'elaborato alla prestazione richiesta e a tutte le disposizioni normative e tecniche coinvolte. In particolare, l'attività progettuale sarà sottoposta ai passaggi procedurali e alle approvazioni previste nel Disciplinare Tecnico. Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali si svolgeranno contestualmente all'elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo accordo) anche presso la sede dell'Affidatario. Quest'ultimo dovrà attenersi alle eventuali direttive del R.U.P., per la fase di progettazione, al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di progettazione e di verifica del progetto. Dopo la verifica, la progettazione eseguita verrà validata ai sensi dell'art. 26,

comma 8, del D.lgs. 50/2016 e successivamente approvata ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 31 del "Regolamento Amministrazione Difesa" (R.A.D.).

10.5.4 Verifica di Conformità - Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 verrà effettuata la "Verifica di Conformità" al termine della prestazione di cui al Lotto dalla data del "Certificato di ultimazione dei lavori", entro n. 60 gg.ss. (sessante giorni solari) dalla data di ultimazione delle lavorazioni.

10.5.5 Collaudo - L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo finale e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010. Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'A.D..

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi n. 2 anni dalla

data dell'emissione, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010.

Decorso il termine di n. 2 anni dall'emissione del Certificato di Collaudo, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro n. 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

10.6 Nell'**Annesso n. 07** sono riportate prescrizioni operative di dettaglio, relative all'esecuzione contrattuale, modalità di approntamento alle prove, esecuzione delle "Verifiche di Conformità" ed accettazione delle prestazioni e/o forniture dei Lotti/Sub-lotti contrattuali. Dette prescrizioni di dettaglio integrano quanto stabilito nel presente art. 10.

10.7 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at) postacert.difesa.it, nonché successivamente, quella indicata dall'E.C. e/o dal D.E.C.

designato che provvederà con apposita comunicazione da inoltrare alla Società, informandone il R.U.P..

ARTICOLO 11 (SUBAPPALTO)

11.1 E' ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

11.2 Almeno n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto di subappalto, la Società dovrà presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA, e, per conoscenza, al R.U.P., all'E.C. e/o D.E.C.:

- il Contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata;
- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve

essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P..

11.3 I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi

previsti dal D.lgs. 50/2016.

11.4 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D..

11.5 La Società contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276.

11.6 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 11.2, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di "Verifica di Conformità".

ARTICOLO 12 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)

12.1 Tutti i materiali impiegati nella fornitura dovranno rispondere alle normative richiamate nei DD.TT.FF.. Per la verifica di conformità dei materiali ed oggetti le cui prove e/o collaudi non sono contemplati né dalle citate norme né dai DD.TT.FF. varrà quanto previsto dall'Assicurazione della Qualità di cui l'**Annesso n. 12**, una volta approvato.

12.2 Per la fornitura dei sistemi, apparati e materiali, ove non siano espressamente richiamati nei DD.TT.FF., normative e/o omologazioni particolari (MIL-MMI), la Società ha l'obbligo di impiegare i materiali, le apparecchiature e i sistemi tecnologicamente più avanzati offerti dalle linee di prodotto dei Subfornitori alla data di stipula del presente Contratto.

12.3 Nel caso in cui la Società commissioni a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

12.4 È fatto obbligo alla Società di impiegare, ove non in contrasto con i

DD.TT.FF., materiali unificati secondo le norme UNI di al "Capitolato generale per la fornitura di Navi" di NAVARM (NAV-70-1905-0009-14-00B000) ultima edizione vigente.

12.5 È inteso che i soli materiali di provenienza extra UE o da Paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, verranno dalla Società introdotti in territorio nazionale in regime di temporanea importazione a proprio nome ed a favore dell'A.D. in qualità di utilizzatore finale.

12.6 Poiché i materiali predetti verranno incorporati nelle apparecchiature oggetto del presente Contratto (che sono destinate a bordo di Unità Navali della MMI) dopo l'avvenuta "Verifica di Conformità" definitiva con esito favorevole delle apparecchiature stesse, la Società provvederà direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed a carico delle corrispondenti bollette di temporanea importazione accese a nome della Società.

12.7 In caso di mancata accettazione dei

materiali di provenienza estera, la nazionalizzazione o la riesportazione degli stessi rimane a totale carico e spese della Società.

12.8 I combustibili, i lubrificanti, i grassi e tutti gli altri materiali consumabili necessari al funzionamento degli apparati e dei macchinari di ciascuna Unità TIRMA saranno quelli definiti con i DD.TT.FF. di cui all'**Annesso n. 01**. In caso di non definizione dei materiali in argomento, dovranno essere utilizzati prodotti a normativa nazionale ed europea. Eventuali deroghe sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'A.D..

12.9 E' ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità a quanto già previsto nel presente Contratto e relativi Annessi e DD.TT.FF..

12.10 La Società dovrà inviare all'A.D. le liste dei nominativi di tutti i potenziali Subfornitori, sia di beni che di servizi, man mano che questi verranno identificati. L'A.D. si riserva un periodo di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'atto della ricezione di

ciascuna di tali liste per trasmettere alla Società eventuali osservazioni sulla composizione delle liste. A motivo del tipo di scelta/identificazione dei Subfornitori da parte della Società non devono valere eventuali sigle identificative di macchinari/sistemi/apparati indicati nei DD.TT.FF. ed eventualmente ricollegabili direttamente a Ditte di Subfornitori, che quindi devono essere intese esclusivamente come esemplificazione del tipo di macchinario da adottare.

12.11 La Società dovrà inviare all'E.C. e/o D.E.C. copia degli ordini, senza prezzo, delle citate subforniture, per le quali l'A.D. si riserva di formulare eventuali osservazioni entro un periodo di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari). Tutti gli ordini dovranno chiaramente riportare le approvazioni interne della Società, di responsabilità dell'Ufficio Assicurazione della Qualità della Società, secondo le procedure indicate nell'Assicurazione della Qualità di cui all'**Annesso n. 12.**

ARTICOLO 13 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

CONTRATTUALE)

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi degli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PROROGA DEI TERMINI)

14.1 Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

14.2 La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti dell'E.C. e/o D.E.C., che dopo le opportune verifiche proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Lotto/Sub-lotto/Richiesta a cui la richiesta si riferisce.

14.3 Qualunque fatto dell'A.D. che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione del Contratto, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna, giusta quanto previsto dall'art. 111 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

15.1 Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'E.C. e/o D.E.C., proporrà al R.U.P. di ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

15.2 Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle Amministrazioni competenti.

15.3 Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze

operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate Italiane e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

15.4 La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

15.5 Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

15.6 Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i n. 6 (sei) mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento

della sospensione oltre i termini suddetti.

15.7 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 16 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

16.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste, laddove richiamate, negli articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, nonché all'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

16.2 L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 17 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai

sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 18 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

18.1 Il personale dell'A.D., a ciò delegato, avrà libero accesso alle Sedi della Società (Cantiere di costruzione/Stabilimenti, uffici, officine, ecc.) e dei suoi Subappaltatori e Subfornitori allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire. A tal fine l'A.D. può procedere alle suddette attività nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

18.2 La Società dovrà tenere aggiornato il

"Piano di gestione del programma" - *Programme Management Plan* (PMP) e comunicare tempestivamente, all'A.D., tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

18.3 La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il proprio "Piano della Qualità di Commessa" (PdQ) e il "Documento di valutazione dei Rischi" (DVR).

18.4 Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 19 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di credito stipulate, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e tempestivamente notificate a NAVARM - 12^Divisione/VDA. L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque giorni solari) dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 20 (PAGAMENTI)

20.1 La corresponsione, a termini del principio di diritto n. 17 del 17/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate, alla Società dei prezzi riportati nell'**Annesso n. 06** avverrà a rate direttamente alla Società, previo accertamento da parte dell'A.D. del raggiungimento di specifiche *milestones* - stati di avanzamento delle prestazioni/forniture eseguite fino al 100% (cento per cento) dell'importo dei Lotti/Sub-lotti/Richieste, sulla base del documento di controllo avanzamento tecnico-economico, appositamente concordato, che sarà emesso da una CVC. Il valore complessivamente corrisposto al termine dell'esecuzione di ciascun Lotto/Sub-lotto/Richiesta sarà pari al 100% (cento per cento) ovvero, dove prevista una rata di garanzia, al 90% (novanta per cento) del valore dello stesso, mentre il restante 10% (dieci per

cento) sarà corrisposto al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al 90% (novanta per cento), a seguito di presentazione di idonea fideiussione. In **Annesso n. 08** è riportato il piano dei pagamenti dei Lotti/Sublotti/Richieste.

20.2 Successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica intestata a NAVARM - 12^ Divisione/VDA. Detta fattura dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03/04/2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

20.3 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2002 e successive modifiche, le Parti, considerata la particolare natura del presente Contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi dell'A.D., aventi varia dislocazione nel territorio italiano,

concordano che i pagamenti saranno disposti, da NAVARM - 12^Divisione/VDA, entro n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P.. La Società provvederà direttamente all'emissione delle fatture elettroniche, intestandole a NAVARM - 12^Divisione/VDA. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- RAT (Richiesta Attività Tecnica)/RAP (Richiesta Acquisizione PP.dd.RR)/RARP (Richiesta Attività Riparazioni Parti);
- Numero Ordinativo;
- Numero di Contratto/Atto Aggiuntivo;
- Numero del Certificato di Pagamento;
- Indicazione del conto corrente dedicato come indicato dall'art. 24 del presente Contratto.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla

data di scadenza del suddetto termine.

20.4 Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 innovato dall'art. 207 della Legge del 17/07/2020, n. 77 e dell'art. 159, comma 4-bis, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di Contratto ad impegno pluriennale superiore a n. 3 (tre) anni sarà prevista, "nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare", l'anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta per cento) del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto di appalto, da corrispondere alla Società entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) dall'inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma dei pagamenti, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, formata secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della

sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio. L'anticipazione del prezzo verrà recuperata dall'A.D. detraendola progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti. L'importo della suddetta garanzia fideiussoria sarà gradualmente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'A.D.. Qualora, in seguito ad un attento monitoraggio dell'andamento delle prestazioni richieste nel corso della esecuzione contrattuale, emerga l'impossibilità di recuperare l'intera anticipazione attraverso le modalità indicate dal comma precedente, l'A.D. si riserva la facoltà di innalzare la percentuale di recupero della stessa sui pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle ulteriori prestazioni richiedibili. Resta inteso comunque che l'eventuale conguaglio finale risultante dalla differenza tra l'importo dell'anticipazione erogata e l'importo totale recuperato dall'A.D., dovrà essere corrisposto dalla Società mediante

versamento all'erario, o comunque potrà essere recuperato dall'A.D. mediante escussione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a fronte dell'anticipazione stessa.

20.5 L'E.C. e/o D.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al R.U.P., in formato elettronico, un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo di altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo maturati, le mancate forniture e gli eventuali difetti di prestazioni rilevati).

20.6 Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 21 (PENALITÀ)

21.1 In caso di ritardi rispetto ai termini contrattuali, verrà applicata una penalità giornaliera dell'1,0% (uno per mille) dell'importo del Lotto/Sub-lotto/Richiesta a

cui l'inadempienza si riferisce.

21.2 L'applicazione della penale nei termini di cui all'art. 21.1 del presente Contratto si riferirà esclusivamente al ritardo rispetto ai termini massimi di ultimazione delle prestazioni/forniture di ciascun Lotto/Sub-lotto, stabiliti in **Annesso n. 06**, e di ultimazione di ciascuna richiesta di intervento i cui termini saranno ivi indicati.

21.3 Il ritardo rispetto al raggiungimento di uno stato di avanzamento intermedio, ove previsto, non darà luogo ad applicazione della penale.

21.4 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

21.5 La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

21.6 Qualora il ritardo nell'adempimento

determini un importo della penale superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo dell'intero Contratto, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

21.7 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, via posta elettronica certificata, da parte del R.U.P., con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

ARTICOLO 22 (RIDUZIONI DI PREZZO PER MANCATE FORNITURE/DIFETTO DI PRESTAZIONI/RIFIUTO DELLE

NAVI)

Per ciascun Lotto/Sub-lotto/Richiesta correlato ai Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, saranno applicate riduzioni di prezzo, ovvero rifiuto della fornitura in toto, per mancate forniture o qualora nelle Prove di "Verifica di Conformità" le prestazioni degli apparati risultassero non conformi a quanto previsto nei DD.TT.FF. - Unità TIRMA in **Allegato n. 01**/Richieste di intervento (i.e. difetto di prestazione). In particolare, saranno anche previste riduzioni di prezzo per difetto di prestazioni/mancate forniture riferite alle opzioni di cui alla matrice di premialità tecnica adottata in fase di Gara.

In **Annesso n. 09** sono riportate le metodologie da adottare per il calcolo della riduzione dei prezzi ovvero le condizioni di rifiuto della Nave come definito al para 1.4.3.2 del "Capitolato generale per la fornitura di Navi" di NAVARM (NAV-70-1905-0009-14-00B000) ultima edizione vigente.

ARTICOLO 23 (REVISIONE DI PREZZO)

E' ammessa la revisione di prezzo. Si rimanda a

quanto riportato nell'**Annesso n. 10** del presente Contratto.

ARTICOLO 24 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

24.1 In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. del 20/04/1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società contraente presso la BANCA **XXXXXXXXXXXX** filiale di **XXXXXXXXXX (XX)** (Codice IBAN **XX XX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**) e la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso sono:

- il Sig. **XXXXXXXX XXXXX**, nato a **XXXXXXXXXX (XX)** il **XX.XX.XXXX**, C.F. n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- la Sig.ra **XXXXXXXX XXXXX**, nata a **XXXXXXXXXX (XX)** il **XX.XX.XXXX**, C.F. n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

24.2 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P.. La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

25.1 La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e successive modificazioni e integrazioni.

25.2 L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al R.U.P. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA (RM), ITALIA.

ARTICOLO 26 (GARANZIE)

26.1 Valgono le seguenti condizioni:

- **Lotto 1** - Non è previsto un periodo di garanzia sulle revisioni definitive (*as built*) dei documenti progettuali del Lotto

1. Le Parti concordano che, nel periodo decorrente dalla data di accettazione del Lotto 1 e per un periodo di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari), la Società si impegna a sostituire, rielaborare, o ad aggiornare, a sua intera cura e spese, i dati ed i documenti o parte degli stessi che per difetti di elaborazione, non rilevati all'atto della "Verifica di Conformità", si dimostrassero non conformi alle prescrizioni dei DD.TT.FF. o non coerenti con la reale configurazione con cui ciascuna Unità TIRMA è stata consegnata.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire, connesse ad un difetto di progettazione, saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stesso a sua intera cura e spese.

- **Dal Lotto 2 al Lotto 5** - Per ciascuna Unità TIRMA, il periodo di garanzia avrà una durata di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari) a decorrere dalla data di emissione della "Dichiarazione di Accettazione" di ogni

Unità TIRMA. Durante tale periodo la Società metterà a disposizione un tecnico di garanzia per il SdP ed il SdC, in accordo alle linee guida disciplinate al Titolo I (articoli 1.4.4.8 e 1.4.4.9) del "Capitolato generale per la fornitura di Navi" di NAVARM (NAV-70-1905-0009-14-00B000) ultima edizione vigente. Inoltre, per effetto della garanzia e in tale periodo, la Società si impegna a riparare e/o sostituire, a sua intera cura e spese, e nel più breve tempo possibile dalla segnalazione da parte dell'A.D. dell'avvenuta avaria o inconveniente, tutti quei sistemi/macchinari/apparati e/o parti che per difetti di progettazione, realizzazione, installazione, lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della "Verifica di Conformità", si dimostrassero non conformi ai requisiti dei DD.TT.FF., ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.. Gli eventuali sistemi/macchinari/apparati e/o parti da

riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua intera cura e spese. Alcune sostituzioni o interventi potranno essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'A.D., presso la Società e i suoi ambienti, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. Durante la sosta per lavori di fine garanzia, ciascuna Unità TIRMA sarà immessa in bacino, a intera cura e spese della Società, per gli accertamenti previsti dalla vigente normativa tecnica o la cui necessità è emersa nel periodo di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari) successivi alla "Dichiarazione di Accettazione". La durata dei lavori di fine garanzia sarà commisurata all'entità degli accertamenti da eseguire e comunque sarà non inferiore a n. 90 gg.ss. (novanta giorni solari). Qualora nello stesso periodo l'A.D. avesse la necessità di effettuare interventi non inclusi nel presente Contratto, che comportino un prolungamento della sosta, questi saranno oggetto di apposito ordine col quale

verranno definite le relative modalità economiche e termini temporali. Gli obblighi di garanzia si estenderanno anche ai difetti costruttivi che, non palesatisi durante il periodo delle "Verifiche di Conformità" contrattuali, si rendessero manifesti nell'esercizio dell'Unità TIRMA durante il periodo di garanzia. Le riparazioni saranno compiute dalla Società con i propri mezzi oppure con quelli dell'A.D. se quest'ultima lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio; in tal caso l'A.D. esigerà, da parte della Società, il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione della Società stessa. Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono interamente a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'A.D. e le sole obbligazioni a carico della Società ed escludono ogni altra responsabilità in capo

alla Società stessa. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

Il verbale dovrà descrivere gli inconvenienti a carico della Società comprendendo anche quelli accertati nel Verbale di Accettazione per i quali la Società non abbia già provveduto alla loro eliminazione. Per i singoli sistemi/macchinari/apparati e/o parti, il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione di ciascuna Unità TIRMA, purché sia stata consegnata la corrispondente monografia.

- **Lotto 6** - Valgono le medesime prescrizioni, descritte per il Lotto 1 (riferite ai

documenti progettuali) e per i Lotti dal 2 al 5 (riferite alle forniture di sistemi/macchinari/apparati e/o parti). Sono escluse dalla garanzia le attività di addestramento.

- **Lotto 7** - Per ogni Sub-lotto del presente Lotto, valgono le seguenti prescrizioni:

- sulle attività di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguite dal personale della Società, o dei suoi Subfornitori e/o Subappaltatori, sarà fornita una garanzia di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari) mesi a decorrere dalla data di emissione della Dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte dell'A.D.;
- sui materiali forniti per l'esecuzione di interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguiti con manodopera A.D., e sui materiali di dotazione o PP.dd.RR., sarà fornita una garanzia di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari) decorrenti dal giorno di consegna alla

- MMI ed accettazione del materiale fornito;
- sugli eventuali materiali consegnati alla Società per la riparazione, sarà fornita una garanzia di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari) decorrenti dal giorno di riconsegna alla MMI ed accettazione del materiale riparato;
 - non è prevista garanzia sulle restanti attività di TS.
- **Lotto 8** - La garanzia sulle prestazioni e materiali sarà definita nelle apposite "Richieste di Intervento Tecnico", adottando i medesimi criteri descritti per gli altri Lotti.
- **Lotto 9** - Nei termini di Legge.

ARTICOLO 27 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

27.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'applicazione delle sanzioni in essa previste.

27.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal "Certificato di Pagamento" l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 28 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

28.1 Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA (RM) la somma indicata a tale

titolo dall'Ufficiale Rogante, con
specificazione analitica.

28.2 Il versamento della somma di cui al
precedente comma, dovrà essere effettuato entro
n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data
di stipulazione del presente Contratto, con la
conseguenza che, in caso di ritardo, il
relativo importo dovrà essere aumentato degli
interessi legali decorrenti dalla data della
scadenza fissata fino alla data dell'effettivo
versamento. L'attestato del versamento dovrà
essere immediatamente prodotto a NAVARM - 11^
Divisione/Ufficiale Rogante, per essere
allegato al Contratto.

28.3 La fornitura, limitatamente:

- ai Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, non è
soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto
(I.V.A.) ai sensi dell'art. 8-bis, lettera
e. e lettera e-bis, del D.P.R. 633/1972
(così come modificato dall'art. 1 del
D.P.R. del 29/01/1979, n. 24), in quanto
trattasi di prestazioni di servizi relativi
alla costruzione di Navi, degli apparati
motori e loro componenti e ricambi e delle
dotazioni di bordo (cfr. art. 8-bis lettera

e.), nonché di prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni di ciascuna Unità TIRMA, quali l'ILS/TS (cfr. art. 8-bis lettera e-bis);

- al solo Lotto 9, è soggetta all'I.V.A.

28.4 L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 29 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio in **XXXXXX (XX)**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXX**, **XXXXXXX**.

ARTICOLO 30 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

30.1 La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del Patto di Integrità citato nelle premesse e costituente l'**Allegato n. 01** al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai

propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. del 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

30.2 A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

30.3 La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

30.4 Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 31 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di Legge e il relativo Decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli Organi di Controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti). L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del Decreto approvativo del Contratto. In caso di mancata approvazione del Contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

ARTICOLO 32 (FORZA MAGGIORE)

32.1 Per "forza maggiore" si intendono quelle circostanze imprevedute ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono "forza maggiore" sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;
- gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;
- le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le epidemie, i terremoti ed altri simili eventi;
- il cosiddetto *factum principis*.

32.2 L'insorgere e il cessare dell'evento di "forza maggiore" dovranno essere comunicati

dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore avrà diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso. Qualora l'evento di "forza maggiore" renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a n. 180 gg.ss. (centottanta giorni solari), le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 33 (PROPRIETA' DEI PROGETTI)

33.1 La proprietà del progetto di cui al Lotto 1, sviluppato dalla Società nell'ambito del presente Contratto, resterà di proprietà della Società stessa, che potrà liberamente utilizzare, aggiornare, migliorare e

commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all'A.D. a meno di quanto previsto al successivo art. 33.2.

33.2 Qualora, tuttavia, nel periodo di n. 3.650 gg.ss. (tremilaseicentocinquanta giorni solari) decorrenti dalla data di "Verifica di Conformità" del Lotto 1 del presente Contratto, la Società dovesse stipulare contratti per l'utilizzo delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati appositamente nell'ambito del presente Contratto, per la fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente Contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle *redevances* a favore dell' A.D., consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle *redevances* potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del 1,5% (uno virgola cinque per cento) da applicare quando le forniture a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente Contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'A.D. in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Le singole Società componenti della Società assumono l'obbligo, per i successivi n. 10 (dieci) anni dopo la consegna del progetto, di chiedere all'A.D. la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente Contratto.

Le singole Società componenti della Società hanno l'obbligo di notificare NAVARM, tramite l'UTT dell'A.D., competente per circoscrizione territoriale, la stipula dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata le singole Società componenti invieranno a NAVARM, tramite l'UTT dell'A.D. competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'A.D. delle redevances di cui

sopra sarà effettuato dalle singole Società componenti con le seguenti modalità:

33.2.1 invio, all'U.T.T. competente, della copia della fattura entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla data di fatturazione delle somme ricevute da terzi a fronte delle forniture di cui sopra;

33.2.2 conteggio per la determinazione dell'ammontare delle *redevances* dovute calcolate sulla base del verbale sottoscritto a tal fine dall'A.D. e dalle singole Società componenti; l'U.T.T. competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione a NAVARM (Divisione Tecnica competente per materia) che, qualora concordi sull'importo delle *redevances*, inviterà le singole Società componenti a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le *redevances* stesse;

33.2.3 versamento, da parte delle singole Società componenti, delle somme dovute a titolo di *redevances* entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata

(PEC) con cui l'A.D. comunicherà le modalità di cui all'art. 33.2.2 del presente Contratto.

Le somme a titolo di *redevances*, da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole fatture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui ai precedenti articoli 33.2.1 e 33.2.2, le singole Società componenti dovranno corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative *redevances* cui si riferisce l'inadempienza.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETÀ

Il _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE E GERARCHIA DEI DOCUMENTI);
- ARTICOLO 8 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA);
- ARTICOLO 20 (PAGAMENTI);
- ARTICOLO 21 (PENALITA');
- ARTICOLO 26 (GARANZIE);
- ARTICOLO 22 (RIDUZIONI DI PREZZO/RIFIUTO DELLA NAVE);
- ARTICOLO 30 (OBBLIGHI DI CONDOTTA);
- ARTICOLO 31 (VINCOLO CONTRATTUALE);
- Annesso n. 09 (RIDUZIONI DI PREZZO PER MANCATE FORNITURE/DIFETTO DI PRESTAZIONI /RIFIUTO DELLE NAVI)

PER LA SOCIETÀ

Il _____

PER L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Il _____

L'UFFICIALE ROGANTE

Il _____